

303. Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 24 maggio 1980 nel caso del Personale diplomatico degli Stati Uniti in ostaggio a Teheran (Iran c. Stati Uniti).

Nell'ambito del procedimento avviato dagli Stati Uniti davanti alla Corte internazionale di giustizia in conseguenza dell'occupazione, il 4 novembre 1979, dell'ambasciata degli Stati Uniti a Teheran³, l'Iran non era comparsa in giudizio ma aveva inviato, da parte del proprio Ministro degli esteri, due lettere, il 9 dicembre 1979 e il 16 marzo 1980, in cui si adombbrava l'idea che l'occupazione dell'ambasciata statunitense fosse comunque giustificata come risposta ad illeciti compiuti in precedenza dagli Stati Uniti, precisamente ad atti di ingebergenza negli affari interni iraniani ed a «crimini perpetrati contro il popolo iraniano, contrari ed in conflitto con tutte le norme internazionali e umanitarie».

Nella sua sentenza del 24 maggio 1980, la Corte era chiamata a stabilire in quale misura gli atti in questione potevano essere considerati come «giuridicamente imputabili allo Stato iraniano» e, in secondo luogo, «la loro compatibilità o incompatibilità con gli obblighi dell'Iran secondo i trattati in vigore o secondo qualsiasi altra norma di diritto internazionale eventualmente applicabile». A tal fine la Corte, dopo aver osservato che «gli avvenimenti che sono oggetto delle richieste degli Stati Uniti ricondono in due fasi», ha ritenuto opportuno esaminare ciascuna delle fasi separatamente (§ 56).

«La prima di queste fasi» ha osservato la Corte, «copre l'attacco armato all'ambasciata degli Stati Uniti da parte di militanti il 4 novembre 1979, l'invasione dei suoi locali, la presa in ostaggio delle persone che vi si trovavano, l'appropriazione dei suoi beni e archivi e il comportamento delle autorità iraniane di fronte a tali avvenimenti». Tale attacco e la conseguente progressiva occupazione dei locali dell'intera ambasciata, ha precisato la Corte, «è stata un'operazione che è continuata per un periodo di circa tre ore senza che alcun corpo di polizia, unità militare o personalità iraniana fosse intervenuta per cercare di farla cessare o impedire che fosse portata a compimento» e che ha causato «danni considerevoli ai locali e ai beni dell'ambasciata» quali «l'apertura e il sequestro forzati dei suoi archivi, la confisca degli archivi e di altri documenti trovati nell'ambasciata e, quel che è più grave, il sequestro con la forza del suo personale diplomatico e consolare come ostaggio, insieme a due cittadini degli Stati Uniti» (§ 57). Al riguardo non era stato sostenuto «che i militanti, al momento in cui hanno eseguito il loro attacco all'ambasciata, possedessero un qualsiasi status ufficiale come "agenti" o organi riconosciuti dallo Stato iraniano» con la conseguenza quindi che, ad avviso della Corte, «il loro comportamento nell'organizzare l'attacco, nell'irrividere l'ambasciata e nel prendere in ostaggio i suoi occupanti non può quindi ritenersi imputabile a quello Stato su tale base». La Corte ha precisato infatti che «il loro comportamento potrebbe ritenersi in se stesso direttamente imputabile allo Stato iraniano soltanto se risultasse accertato che, di fatto, nell'occasione i militanti avessero agito per conto dello Stato, essendo stati incaricati da qualche organo competente dello Stato iraniano di svolgere una specifica operazione». Tuttavia la Corte ha constatato che «le informazioni disponibili... non sono sufficienti per stabilire con il necessario grado di certezza l'e-

sistenza in quel momento di tale legame tra i militanti e un organo competente dello Stato» (§ 58). «È vero», ha osservato la Corte, «che in precedenza il leader religioso del Paese, l'ayatollah Khomeini, aveva fatto diverse dichiarazioni pubbliche denunciando gli Stati Uniti come responsabili di tutti i problemi del suo Paese» e rendendosi quindi interprete «del risentimento generale provato dai sostentatori della rivoluzione per l'ammissione dell'ex scià negli Stati Uniti». Ma, a giudizio della Corte, «si andrebbe troppo lontano se si interpretassero tali dichiarazioni generali dell'ayatollah Khomeini alla popolazione o agli studenti dell'Iran come equivalenti ad un'autorizzazione dello Stato di intraprendere la specifica operazione di invadere e sequestrare l'ambasciata degli Stati Uniti». Del resto, anche «le congratulazioni dopo l'avvenimento, come quelle che a quanto è stato riportato l'ayatollah Khomeini avrebbe espresso per telefono ai militanti la stessa sera dell'attacco, e altre dichiarazioni successive di approvazione ufficiale, benché altamente significative in un altro contesto che sarà esaminato tra breve, non altrettanto», secondo la Corte, «l'iniziale carattere indipendente e non ufficiale dell'attacco dell'ambasciata da parte dei militanti» (§ 59).

La conclusione raggiunta secondo cui l'intizio dell'attacco all'ambasciata degli Stati Uniti il 4 novembre 1979 e degli attacchi al consolato di Tabriz e Shiraz il giorno seguente non possono considerarsi in se stessi imputabili allo Stato iraniano», ad avviso della Corte, non significa tuttavia «che l'Iran sia, di conseguenza, libero da ogni responsabilità rispetto a tali attacchi» in quanto «il proprio comportamento fu in effetti incompatibile con i suoi obblighi internazionali». In base infatti «a diverse disposizioni delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 l'Iran aveva, quale Stato accreditario, i più categorici obblighi di prendere le misure appropriate per la protezione dell'ambasciata e dei consolati degli Stati Uniti, del loro personale, dei loro archivi, dei loro mezzi di comunicazione e la libertà di movimento dei membri del loro personale» (§ 61).

Secondo la Corte, «i fatti esposti... stabiliscono... che il 4 novembre 1979 il Governo iraniano ha mancato di prendere le "misure appropriate" al fine di proteggere i locali, il personale e gli archivi della missione degli Stati Uniti dall'attacco dei militanti e di prenderne qualsiasi misura sia per prevenire l'attacco sia per farlo cessare prima che fosse portato a compimento» nonché, analogamente, che «il 5 novembre 1979... il Governo iraniano ha mancato di prendere le misure appropriate al fine di proteggere i consolati statunitensi di Tabriz e Shiraz». Essi mostrano altresì, a giudizio della Corte, «che la mancata adozione da parte del Governo iraniano di tali misure fu dovuta a qualcosa di più di una mera negligenza o di una carenza di mezzi» (§ 63). Tale «inazione» da parte del Governo iraniano ha costituito di per sé «una chiara e grave violazione degli obblighi dell'Iran nei confronti degli Stati Uniti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 22, par. 2, e degli articoli 24, 25, 26, 27 e 29 della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, e degli articoli 5 e 36 della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari». Similmente, ha proseguito la Corte, «rispetto agli attacchi ai consolati di Tabriz e Shiraz, l'inazione delle autorità iraniane comportava delle chiare e gravi violazioni dei loro obblighi ai sensi delle disposizioni di numerosi altri articoli della Convenzione del 1963 sulle relazioni consolari». Per quanto riguarda infine i due cittadini privati statunitensi presi in ostaggio dai militanti occupanti, ad avviso della Corte, «tale inazione comportava, ancorché incidentalmente, una violazione degli obblighi ai sensi dell'articolo II, par. 4, del Trattato di amicizia, di commercio e di diritti consolari del 1955 il quale, in aggiunta agli obblighi dell'Iran esistenti secondo il diritto interna-

³ Supra, § 185.

zionale generale, richiede alle parti di assicurare "la più costante protezione e sicurezza" dei cittadini di ciascuna nei loro rispettivi territori » (§ 67).

« La seconda fase degli avvenimenti che sono oggetto delle richieste degli Stati Uniti » ha poi continuato la Corte, « comprende l'intera serie di fatti che si sono verificati dopo il compimento dell'occupazione dell'ambasciata degli Stati Uniti da parte dei militanti e il sequestro dei consolati di Tabriz e Shiraz ». A partire da tale momento « l'attuale generale era manifesta » e consisteva nel « dovere evidente del Governo iraniano... di fare immediatamente qualsiasi sforzo, e di prendere ogni misura appropriata, per far cessare rapidamente queste flagranti violazioni dell'inviolabilità dei locali, degli archivi e del personale diplomatico e consolare dell'ambasciata degli Stati Uniti, di rimettere i consolati di Tabriz e Shiraz sotto il controllo degli Stati Uniti e in generale di ristabilire lo status quo nonché di fornire una riparazione per i danni » (§ 69).

La Corte, dopo aver constatato che « le autorità iraniane... non hanno preso alcuna misura del genere », ha osservato che « numerose autorità iraniane, in particolare religiose, giudiziarie, esecutive, di polizia e televisive, hanno immediatamente espresso la loro approvazione dell'occupazione dell'ambasciata e anche dei consolati di Tabriz e Shiraz da parte dei militanti ». In particolare, « l'ayatollah Khomeini stesso ha reso chiara l'approvazione dello Stato sia dell'occupazione dell'ambasciata e dei consolati che della detenzione in ostaggio del personale dell'ambasciata » (§§ 70-71). Così incoraggiati dalla loro azione, « i militanti all'ambasciata hanno immediatamente fatto un passo ulteriore » proclamando il 6 novembre « che l'ambasciata, che ritenevano "il centro degli Stati Uniti di complotti e di spionaggio", sarebbe rimasta sotto la loro occupazione, e che avrebbero tenuto sotto osservazione "molto strettamente" i membri del personale diplomatico preso in ostaggio che chiamavano "mercenari e spie degli Stati Uniti" » (§ 72). Infine, a giudizio della Corte, « il segnale dell'approvazione ufficiale del Governo è stato dato con un decreto emanato il 17 novembre 1979 dall'ayatollah Khomeini » che iniziava affermando che « l'ambasciata americana era "un centro di spionaggio e di cospirazione" e che "quelle persone che hanno fomentato complotti contro il nostro movimento islamico in questo luogo non godono del rispetto diplomatico internazionale" » e continuava dichiarando esplicitamente « che i locali dell'ambasciata e gli ostaggi sarebbero rimasti com'erano fino a che gli Stati Uniti non avessero consegnato l'ex scia per essere giudicato e restituito i suoi beni all'Iran » (§ 73).

Dopo aver accertato che « la politica... annunciata dall'ayatollah Khomeini » consistente nel « mantenere l'occupazione dell'ambasciata e della detenzione dei prigionieri come ostaggi al fine di esercitare una pressione sul Governo degli Stati Uniti » è stata seguita anche « da altre autorità iraniane ed è stata da loro ripetutamente confermata in dichiarazioni effettuate in vari contesti », la Corte ha concluso che « il ridicolo della situazione creata dall'occupazione dell'ambasciata e dalla detenzione del suo personale diplomatico e consolare in ostaggi ». Ad avviso della Corte infatti, « l'approvazione data a questi fatti dall'ayatollah Khomeini ed altri organi dello Stato iraniano, e le decisioni di perpetuarli, hanno trasformato la perdurante occupazione dell'ambasciata e la detenzione di ostaggi in atti di tale Stato » con la conseguenza che « i militanti, autori dell'invasione e carcerieri degli ostaggi, erano adesso divenuti

agenti dello Stato iraniano per i cui atti lo Stato stesso era internazionalmente responsabile (§ 74).

Ciò detto, la Corte ha proseguito constatando che in effetti « da parte iraniana, è stata avanzata l'idea, in forme spesso imprecise, che il comportamento dello Stato iraniano, al momento degli avvenimenti del 4 novembre 1979 e, in seguito, potrebbe essere giustificato dall'esistenza di circostanze speciali » e che nelle lettere del 9 dicembre 1979 e del 16 marzo 1980, « il ministro degli esteri dell'Iran... ha affermato che il presente caso non è che "un elemento marginale e secondario di un problema globale" » sostenendo altresì che tale problema « comprende tra l'altro più di venticinque anni d'ingenerie continue da parte degli Stati Uniti negli affari interni dell'Iran, di sfruttamento vergognoso del nostro paese e di molteplici crimini perpetrati contro il popolo iraniano, contrarie ed in conflitto con tutte le norme internazionali e umanitarie ». In particolare, nella prima contesto che, egli insisteva, era « l'intero dossier politico delle relazioni tra l'Iran e gli Stati Uniti nel corso degli ultimi venticinque anni » (§ 81).

A tale riguardo, la Corte ha anzitutto affermato « che i fatti allegati nelle lettere del ministro degli esteri dell'Iran e del 9 dicembre 1979 del 16 marzo 1980 sono di tale natura che, se fossero state invocate in un procedimento giudiziario, avrebbero dovuto chiaramente essere esaminate a soddisfazione del tribunale con tutte le prove richieste ». In proposito, la Corte ha sottolineato il fatto che nella sua ordinanza del 15 dicembre 1979, essa aveva affermato che « se il Governo dell'Iran ritieneva che le asserite attività degli Stati Uniti in Iran fossero strettamente connesse in termini giuridici con l'oggetto del ricorso, era possibile all'Iran presentare alla Corte il suo proprio punto di vista al riguardo quale difesa contro le richieste degli Stati Uniti ». Tuttavia, ha notato la Corte, « il Governo dell'Iran non è comparso innanzi alla Corte » ed inoltre anche nella sua lettera del 16 marzo 1980 « il ministro degli esteri dell'Iran non ha fornito alla Corte nessuna informazione ulteriore relativa alle asserite attività criminali che gli Stati Uniti avrebbero commesso in Iran, né ha chiarito su quale base giuridica riteneva che tali asserzioni costituissero una risposta pertinente alle richieste delle Stati Uniti ». Ad avviso della Corte, nonostante vi siano « alcune dichiarazioni di personalità iraniane o di militanti che si riferiscono ad atti di spionaggio e di ingerenza da parte degli Stati Uniti in Iran scaturenti dalla loro ambasciata di Teheran », esse « sono altrettanto generiche quanto le asserzioni relative alle attività criminali di Stati Uniti contenute nelle lettere del ministro degli esteri e non sono supportate da alcuna prova fornita dall'Iran innanzi alla Corte » e dunque non possono costituire « una base che consenta alla Corte di formarsi un'opinione giudiziale sulla verità o meno di quanto ivi asserto » (§ 82).

Ad ogni modo, la Corte ha precisato che « persino nell'ipotesi in cui le asserite attività criminali degli Stati Uniti in Iran possano essere considerarsi accertate, resterebbe da stabilire se... esse possano giustificare il comportamento dell'Iran e costituire quindi un mezzo di difesa opponibile alle richieste degli Stati Uniti nella presente istanza ». La Corte ha peraltro ritenuto di non poterle accettare considerando che « il diritto diplomatico stesso fornisce i mezzi di difesa necessari, nonché le sanzioni, contro le attività illecite ».

cite commesse da membri di missioni diplomatiche o consolari» (§ 83). In particolare, l'art. 41, par. 1 e 3 della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, al quale si ispira l'art. 55, par. 1 e 2, della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari contengono, ha spiegato la Corte, «delle disposizioni espresse per il caso in cui dei membri di una missione diplomatica, sotto la copertura dei privilegi e immunità diplomatiche, commettano abusi delle loro funzioni, quali lo spionaggio o l'immersione negli affari interni dello Stato accreditario» (§ 84). Inoltre, ha proseguito la Corte, l'art. 9 della Convenzione del 1961 sulle relazioni diplomatiche fornisce un rimezzo «a tali eventuali abusi delle funzioni diplomatiche», analogamente all'art. 23, parr. 1 e 4 della Convenzione del 1963 rispetto a funzionari e al personale consolare. Nello specifico, l'articolo 9, par. 1, della Convenzione del 1961 e l'articolo 23, par. 4 della Convenzione del 1963 «tengono conto delle difficoltà che possono sorgere in pratica nel provare tali abusi in ogni caso e persino nel determinare esattamente quando l'esercizio della funzione diplomatica, espressamente riconosciuta dall'articolo 3, par. 1, lettera d), della Convenzione del 1961 come consistente nell'"informarsi con tutti i mezzi leciti delle condizioni e dello sviluppo degli avvenimenti nello Stato accreditario", possa essere considerato come implicante tali atti di "spionaggio" o di "ingerenza negli affari interni"». Per far fronte a tale difficoltà, ha proseguito la Corte, «l'articolo 9, par. 1, prevede esplicitamente nella sua prima frase che lo Stato accreditario può "in qualsiasi momento e senza motivare la sua decisione" informare lo Stato di invio che un membro della sua missione diplomatica è "persona non grata" o "non accettabile" (similmente l'articolo 23, par. 4, della Convenzione del 1963 dispone che "lo Stato di residenza non è tenuto a comunicare allo Stato di invio le ragioni della sua decisione")». Oltre a questo mezzo per rimediare agli abusi della funzione diplomatica che possono commettere i membri di una missione a titolo individuale, ad avviso della Corte, «lo Stato accreditario dispone di un rimedio più radicale qualora gli abusi delle loro funzioni da parte dei membri di una missione raggiungano gravi proporzioni», consistente nel «poter disdire la relazione diplomatiche con uno Stato accreditario di rompere le relazioni diplomatiche con uno Stato accreditante e di chiedere la chiusura immediata della missione colpevole» (§ 85).

La Corte ha dunque affermato che «le norme del diritto diplomatico costituiscono un regime sufficiente se stesso» [*self-contained regime*] il quale «da una parte, stabilisce gli obblighi dello Stato accreditario riguardanti le facilitazioni, i privilegi e le immunità da accordare alle missioni diplomatiche e, dall'altra, prevede il loro possibile abuso da parte di membri della missione specificando i mezzi a disposizione dello Stato accreditario per far fronte a tali abusi». Questi mezzi, ha spiegato la Corte, «sono per loro natura pienamente efficaci dal momento che, se lo Stato accreditante non richiama il membro della missione interessata, la prospettiva della perdita quasi immediata dei suoi privilegi e immunità, a causa della revoca da parte dello Stato accreditario del suo riconoscimento come membro della missione, in pratica lo obbligherà nel suo stesso interesse, a partire immediatamente». Ma «il principio dell'inviolabilità delle persone degli agenti diplomatici e dei locali delle missioni diplomatiche» costituisce, ad avviso della Corte, «uno dei fondamenti stessi di tale regime stabilito da lunga data e alla cui evoluzione le tradizioni dell'Islam hanno portato un contributo sostanziale» e «il carattere fondamentale del principio dell'inviolabilità è inoltre sottolineato con forza dalle disposizioni degli articoli 44 e 45 della Convenzione del 1961 (v. anche

gli articoli 26 e 27 della Convenzione del 1963)». Anche in caso di conflitto armato o di rottura delle relazioni diplomatiche, le suddette disposizioni «obbligano lo Stato accreditario a rispettare l'inviolabilità dei membri di una missione diplomatica e dei suoi locali, beni e archivi». La Corte ha tuttavia chiarito che «il rispetto di tale principio non vuol dire — e il Governo richiedente lo riconosce esplicitamente — che un agente diplomatico colto nell'atto di commettere un'aggressione o un altro illecito non possa, in date circostanze, essere arrestato per un breve periodo dalla polizia dello Stato accreditario al fine di prevenire la commissione di tale specifico reato» ma «siffatte eventualità non hanno alcun rapporto con ciò che si è verificato nel caso di specie» (§ 86).

La Corte ha constatato che nel caso di specie, «il Governo dell'Iran non ha rotto le relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti; e in risposta ad una domanda di un membro della Corte, l'agente degli Stati Uniti ha informato la Corte che in nessun momento prima degli avvenimenti del 4 novembre 1979 il Governo iraniano aveva dichiarato, o manifestato l'intenzione di dichiarare, *person non grata* un membro qualsiasi del personale diplomatico o consolare degli Stati Uniti a Teheran». Il Governo dell'Iran dunque, a giudizio della Corte, «non ha... usato i mezzi che il diritto diplomatico metteva a sua disposizione proprio per far fronte ad attività del tipo di quelle di cui ora si lamenta». Al contrario, «esso ha lasciato un gruppo di militanti attaccare e occupare l'ambasciata delle Stati Uniti con la forza e di prendere in ostaggio il personale diplomatico e consolare». Per di più, esso «ha approvato l'azione di quei militanti ed ha deliberatamente lasciato che la loro occupazione dell'ambasciata e la detenzione del personale si prolungasse nel tempo come mezzo di coercizione sullo Stato di invio» e, allo stesso tempo, «si è rifiutato di discutere della situazione con i rappresentanti delle Stati Uniti». La Corte quindi ha concluso «che il Governo dell'Iran non ha impiegato i mezzi normali ed efficaci che erano sua disposizione, facendo invece ricorso a misure di coercizione contro l'ambasciata delle Stati Uniti e il suo personale» (§ 87).

La Corte inoltre, prendendo in considerazione una dichiarazione del 5 novembre 1979 dell'ayatollah Khomeini il quale attribuiva l'origine dell'operazione effettuata il giorno precedente dei militanti islamici alla notizia dell'arrivo dell'*ex scia* dell'Iran negli Stati Uniti e constatando che questo fatto «può senza dubbio aver costituito l'ultimo catalizzatore del risentimento provato in alcuni circoli dell'Iran e nel popolo iraniano contro lo scia destituito e i risultati che gli erano rimproverati e contro il Governo degli Stati Uniti, accusato pubblicamente e di aver ristabilito lo scia sul trono, di averlo sostentato per molti anni e di voler continuare a farlo» ha nondimeno affermato che «qualsiasi le che sia la verità al riguardo, sarebbe difficile trovarvi una giustificazione all'attacco contro l'ambasciata delle Stati Uniti e alla sua missione diplomatica». Infatti, «qualsiasi attenuante della responsabilità da attribuire al comportamento delle autorità iraniane si possa rilevare nell'offesa provocata per l'ammissione dello scia negli Stati Uniti, tale sentimento di offesa non poteva incidere sul carattere imperativo degli obblighi giuridici incombenti sul Governo dell'Iran, che non può essere alterato da una tensione diplomatica tra i due Stati». Ancora meno, ha proseguito la Corte, «si potrebbe ritenere che il merito degli Stati Uniti di estrarre lo scia in Iran, o la mancata estradizione, abbiano modificato gli obblighi delle autorità iraniane, a parte poi le difficoltà giuridiche che potrebbero aversi, in diritto interno o in diritto internazionale, qualora si accedesse a tale richiesta di estradizione» (§ 88).

La Corte ha dunque concluso per «l'inesistenza nel caso di specie di circostanze che siano di natura tale da eliminare il carattere fondamentalmente illecito del comportamento seguito dallo Stato iraniano il 4 novembre 1979 e in seguito» aggiungendo peraltro che tale conclusione non esclude «la possibilità che alcune fra le circostanze asserte, se debitamente accertate, possano successivamente considerarsi di qualche rilievo nella determinazione delle conseguenze della responsabilità incorsa dallo Stato iraniano rispetto al suo comportamento, pur non potendole considerare come capaci di modificare il carattere illecito di quest'ultimo» (§ 89).

304. Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 25 settembre 1997 nel caso del Progetto Gabčíkovo-Nagymaros (Ungheria c. Cecoslovacchia).

Nell'ambito del procedimento avviato dall'Ungheria nell'ottobre 1992, dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, contro la Cecoslovacchia, relativamente alla costruzione degli impianti di produzione di energia elettrica sul fiume Danubio⁴, la Corte era chiamata a stabilire la licetà internazionale della «variante C» come contromisura adottata dalla Cecoslovacchia in risposta alla asserta violazione del trattato del 1977 da parte dell'Ungheria in occasione della sospensione dei lavori a Nagymaros.

Nella sua sentenza del 25 settembre 1997, la Corte internazionale di giustizia ha anzitutto ribadito che una contromisura «per potersi giustificare... deve soddisfare certe condizioni». In primo luogo, «essa deve essere adottata per rispondere ad un fatto internazionalmente illecito di un altro Stato e deve essere diretta contro tale Stato». Nel caso di specie, ha osservato la Corte, sebbene la variante C «non sia stata presentata a titolo principale come una contromisura» è chiaro che essa «ha costituito una risposta alla sospensione e all'abbandono dei lavori da parte dell'Ungheria ed è stata diretta contro tale Stato» come è altrettanto chiaro che «il comportamento dell'Ungheria sia stato internazionalmente illecito» (§ 83). In secondo luogo, «lo Stato lesso deve aver invitato il Stato autore del fatto illecito a porre fine al suo comportamento illecito o a fornire una riparazione». A tale riguardo, la Corte ha precisato che «risulta chiaramente dai fatti della controversia... che la Cecoslovacchia ha chiesto, a più riprese, all'Ungheria di riprendere l'esecuzione dei suoi obblighi convenzionali» (§ 84). A giudizio della Corte inoltre, «una condizione importante è che gli effetti di una contromisura siano proporzionati ai danni subiti tenuto conto dei diritti in causa» e in tal senso la Corte ha ritenuto che, nel caso in questione, «la Cecoslovacchia, assumendo unilateralmente il controllo di una risorsa condivisa e privando così l'Ungheria del suo diritto ad una parte equa e ragionevole delle risorse naturali del Danubio... non abbia rispettato la proporzionalità richiesta dal diritto internazionale» (§ 85).

Alla luce di ciò, la Corte ha considerato che la deviazione del Danubio effettuata dalla Cecoslovacchia non poteva considerarsi una «contromisura lecita per difetto di proporzionalità». La Corte peraltro ha aggiunto di non dover statuire su un'altra condizione da cui dipende la licetà di una contromisura «e cioè dal fatto che essa abbia per

scopo di indurre lo Stato autore del fatto illecito ad eseguire gli obblighi che gli incombono secondo il diritto internazionale e sia quindi reversibile» (§ 87).

Per quel che riguarda la parte dell'argomentazione dell'Ungheria concernente le altre convenzioni e norme generali di diritto internazionale, la Corte, dopo aver ribadito che alcune delle regole contenute nella Convenzione di Vienna possono essere considerate come una «codificazione del diritto internazionale consuetudinario» e che ciò si applica per molti aspetti «alle disposizioni della Convenzione di Vienna concernenti la estinzione e la sospensione dell'applicazione dei trattati, contenuti negli articoli da 60 a 62», ha affermato che «soltanto una violazione significativa del trattato da parte di uno Stato può mettere l'altra parte in condizioni di porre fine legittimamente al trattato». A giudizio della Corte infatti, «la violazione di altre norme di diritto internazionale generale può giustificare l'adozione da parte dello Stato lesso di certe misure, ivi comprese delle contromisure, ma non può giustificare che venga considerato estinto un trattato sulla base del diritto dei trattati» (§ 106).

Al riguardo, l'Ungheria ha sostentato «che la Cecoslovacchia aveva violato gli articoli 15, 19 e 20 del trattato ri-futando di condurre dei negoziati aventi lo scopo di adattare il programma contrattuale congiunto per tener conto dei nuovi progressi scientifici e giuridici in materia di ambiente». Gli articoli 15, 19 e 20 imponevano alle parti, ha spiegato la Corte, «l'obbligo di adottare congiuntamente e continuativamente delle misure idonee ad assicurare la protezione della qualità delle acque, della natura e degli interessi in materia di pescherei». I suddetti articoli prevedeva esplicitamente, ha proseguito la Corte, «che gli obblighi che essi contengono saranno eseguiti secondo le modalità previste dal programma contrattuale congiunto». «Il mancato accordo su queste modalità», non può dunque, ad avviso della Corte, «sulla base della documentazione [ad essa] sottoposta, venire attribuito solamente a una delle parti». Secondo la Corte, «non esistono elementi sufficienti di prova per concludere che la Cecoslovacchia abbia costantemente rifiutato di concertarsi con l'Ungheria sull'opportunità o la necessità di adottare delle misure di protezione dell'ambiente». Diversamente, «quel che appare dalla documentazione è che anche se le due parti si mostravano in principio disposte a intraprendere nuovi studi, in pratica la Cecoslovacchia rifiutava di prendere in considerazione la sospensione dei lavori a Dunakiliti e più tardi quelli relativi alla variante C» poiché l'Ungheria richiedeva la loro sospensione come condizione previa a delle ricerche sull'ambiente, spiegando che il proseguimento dei lavori avrebbe compromesso l'esito dei negoziati» (§ 107).

Con riguardo all'argomento principale addotto dall'Ungheria, secondo cui la stessa costruzione e la messa in opera della variante C costituirebbero una violazione significativa del trattato, la Corte ha ribadito quanto già affermato in altre parti della sentenza e cioè che «la Cecoslovacchia ha violato il trattato soltanto quando ha deviato le acque del Danubio nel canale di derivazione nell'ottobre 1992» e dunque essa «costruendo le opere che dovevano condurre all'attuazione della variante C... non ha agito illecitamente». Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che «la notificazione da parte dell'Ungheria, il 19 maggio 1992, dell'estinzione del trattato era prematura» in quanto «non c'era stata ancora violazione del trattato da parte della Cecoslovacchia» e quindi l'Ungheria non aveva... il diritto di invocare una tale violazione del trattato come motivo per estinguere al momento in cui l'ha fatto» (§ 108).

La Corte ha inoltre precisato che entrambe le Parti sono d'accordo sul fatto che la Convenzione di Vienna, in particolare gli Articoli che vanno dal 65 al 67 «se non codi-

⁴ *Supra*, §§ 107, 115 e 299.